



**PRIMA NOTA DI LETTURA
AS 3066**

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”

Articolo 5

(Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)

rivedere le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE. A tal fine viene rafforzata la rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale.

L'articolo 5, rivede le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE. A tal fine viene demandato a norme attuative di accentuare la rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale.

Con D.P.C.M. di natura non regolamentare, da emanarsi entro il 31 maggio 2012 devono essere riviste le modalità di determinazione e dei campi dell'ISEE secondo seguenti ulteriori criteri:

- tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico;
- migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita in Italia e all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
- permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;
- rafforzare il sistema dei controlli ed istituire una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, presso l'Inps.

Con medesimo decreto si stabilirà la soglia di reddito oltre la quale non possono essere più riconosciute agevolazioni fiscali tariffarie e provvidenze di natura assistenziale (dal 1° gennaio 2013)

I risparmi conseguiti verranno riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali ed assistenziali.

Articolo 10, commi 13-bis-13-decies e 13-duodecies

(Regime premiale per favorire la trasparenza)

I commi da 13-bis a 13-decies e il comma 13-duodecies recano disposizioni in materia di riscossione dei tributi volte a:

- a) prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e a razionalizzarne complessivamente la disciplina;
- b) riorganizzare il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l'aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato;
- c) prorogare i termini di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione delle entrate comunali;
- d) consentire al contribuente sottoposto a esecuzione forzata di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all'erario il ricavato.

Commi 13-bis, 13-ter, 13-novies e 13-decies - rateizzazione dei debiti tributari

I commi 13-bis e 13-ter prorogano i termini per beneficiare della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, inserendo il comma 1-bis all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce la possibilità di avere una ulteriore proroga per comprovate esigenze dettate da una situazione di oggettiva difficoltà del debitore, fino a 72 mesi con rate di importo variabile e comunque entro i termini di decadenza del debito.

Inoltre, è previsto (comma 13-ter) che le dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto) per le quali il debitore non abbia pagato una o più rate, possono essere prolungate fino a 72 mesi, purché il debitore provi di un oggettivo peggioramento delle difficoltà alla base della concessione della prima dilazione di pagamento.

Anche i commi 13-novies e 13-decies introducono modifiche al regime delle dilazione delle somme dovute al fisco, in particolare, si elimina l'obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla dilazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e di controlli formali della dichiarazione.

Inoltre, in tema di decadenza dal beneficio della dilazione viene modificato l'articolo 3-bis del D.Lgs n. 462 del 1997 con la variazione del comma 4 ed l'inserimento del comma 4-bis. In caso di mancato pagamento il contribuente decade dal beneficio se la prima rata non sia pagata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito dei controlli, per le rate successive alla prima, se il pagamento non avviene entro il termine di pagamento della rata seguente.

In caso di pagamento tardivo delle rate successive alla prima si ha l'iscrizione a ruolo in misura piena di quanto dovuto per imposte, interessi e sanzioni, oltre alla sanzione per i ritardi o per l'omesso versamento (30% di ogni importo non versato commisurato all'ammontare della rata versata in ritardo o non versata), a meno che il contribuente non provveda al ravvedimento operoso.

Commi 13-quater e 13-septies - remunerazione degli agenti della riscossione

Con le norme in commento, vengono modificate le disposizioni relative alla remunerazione degli agenti della riscossione. In particolare, con le modifiche introdotte all'articolo 17 del D.lgs 112/1999 viene riconosciuto agli agenti della riscossione il rimborso dei costi fissi risultanti annualmente dal bilancio certificato, sulla base di misure percentuali rispetto ai carichi iscritti a ruolo, da determinarsi con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro 31 dicembre 2013, in modo da risultare di ammontare inferiore a quello derivante dal sistema di remunerazione attualmente vigente.

Il rimborso è a carico del debitore nella misura del 51%, se il pagamento avviene entro i 60 gg. dalla notifica di pagamento. La restante parte è a carico dell'ente creditore. Se il pagamento è successivo ai 60 gg. dalla notifica, il rimborso è interamente a carico del contribuente.

Inoltre, il rimborso non spetta all'agente in caso di somme riconosciute indebite. Sono invece a carico dell'ente le spese di rimborso delle cartelle di notifica in caso di annullamento del ruolo.

Nelle more dell'attuazione del nuovo regime di remunerazione, che non deve determinare aggravii di oneri per la finanza pubblica, resta in vigore il sistema attuale come modificato dalla legge di conversione del DL 201/2011.

Commi 13-septies e 13-octies - riforma della riscossione degli Enti locali

Viene anzitutto prorogato al 1° gennaio 2013 il termine di avvio delle disposizioni di cui alla lettera gg-ter (e, di conseguenza di quelle della lettera gg-quater, direttamente collegate) del comma 2, art. 7 del d.l. 70 del 2011, conv. con l. n. 106 del 2011 (comma 13-octies. In base a tali norme Equitalia dovrà "cessare" le attività svolte a supporto dei Comuni e si modificano profondamente i principi in base ai quali i Comuni operano in materia di riscossione spontanea e coattiva, direttamente o attraverso soggetti pubblici o privati.

La proroga non riguarda, tuttavia, le abrogazioni disposte con la lettera gg-septies della norma citata, nel cui ambito dovrebbe invece essere assicurata, per l'anno 2012 e nelle more di un più organico riassetto della riscossione dei Comuni, almeno la vigenza delle norme abrogate con i numeri 1) e 3), al fine di scongiurare i rischi – anche meramente interpretativi – di blocco della riscossione coattiva dei comuni:

- poteri dei Comuni e dei "concessionari" iscritti all'albo in materia di riscossione coattiva, con particolare riferimento all'utilizzo delle facilitazioni recate dal DPR n. 602 del 1973 nella gestione delle ingiunzioni di pagamento (lettera gg-septies, num.1, riferimento ai commi 2-sexies, 2 septies e 2 octies del d.l. n.209 del 2002, conv. con l. 265 del 2002);
- espressa indicazione dell'ingiunzione di pagamento quale strumento a disposizione degli enti locali per la riscossione coattiva delle loro entrate, ovvero del ruolo coattivo (lettera gg-septies, num.3, riferimento al comma 2, art. 36 del d.l. n. 248 del 2007, conv. con l. n.31 del 2008).

Sul contenuto della lettera gg-quater interviene ulteriormente l'articolo 14-bis del decreto 201, riformulando l'attribuzione dei poteri ai diversi soggetti coinvolti nella riscossione dei Comuni, con decorrenza dall'anno 2013 in forza della proroga comunque stabilita con il comma 13-octies in commento.

Viene prorogato di un anno (al 31 dicembre 2012) il termine del periodo transitorio della riforma della riscossione del 2005 (d.l. n. 203 del 2005), fino al quale gli enti locali possono continuare ad avvalersi delle aziende del gruppo Equitalia o dei soggetti pubblici locali o privati abilitati per la gestione e la riscossione delle proprie entrate, anche senza le procedure di pubblica evidenza negli affidamenti ordinariamente previste dalla legge.

Comma 13-duodecies - vendita diretta dei beni pignorati

Con l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 52 del D.P.R. 602/1973, di disciplina dell'esecuzione forzata dei beni pignorati, viene accordata al debitore la vendita diretta dei beni pignorati o ipotecati, versando l'intero ricavato all'erario, previo rimborso dell'eventuale eccedenza entro 10 giorni lavorativi.

Art. 11

Emersione di base imponibile

Comma 1

La norma dispone che chi, a seguito delle richieste derivanti dall'esercizio dei poteri comunali di accertamento relativi alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto (Iva) esibisce o trasmette atti, documenti o notizie falsi in tutto o in parte, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Comma 2, 3 e 4

Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari, per agevolare i controlli fiscali, sono tenuti a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato qualsiasi rapporto, di importo unitario inferiore a € 1.500¹.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di comunicazione dei dati, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Le informazioni comunicate sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per compilazione di specifiche liste di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

Viene inoltre prevista una relazione annuale destinata alle Camere, con la quale l'Agenzia delle entrate comunica i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4.

Comma 5:

La norma in commento stabilisce l'abrogazione del comma 36-undevicies, articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Il comma abrogato stabiliva che l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ottenute dagli operatori finanziari (articolo 7, sesto comma, D.P.R. 605/1973) potesse procedere all'elaborazione di liste di contribuenti da sottoporre a controllo.

Comma 7

Le modifiche introdotte all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, eliminano il riferimento alla cadenza semestrale, come limite temporale, oltre il quale non si possono stabilire controlli più assidui e il riferimento ai 15 giorni di durata massima dei controlli.

1 D.P.R. 29-9-1973 n. 605- Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

6. Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

La norma viene modificata, inoltre, introducendo la necessità di coordinamento tra i vari soggetti preposti al controllo, al fine di evitare sovrapposizioni, e stabilendo che, di prassi, la Guardia di finanza, dove possibile effettui gli accessi in borghese.

Commi 8, 9 e 10

Con i comma 8 e 9 vengono eliminati i riferimenti ai consigli tributari ed ai consorzi di piccoli Comuni, per la costituzione di tali organismi, dall'articolo 44 del DPR n. 600 del 1973 - partecipazione dei Comuni all'accertamento. Viene pertanto stabilito che il Comune comunichi direttamente all'Agenzia delle entrate le integrazioni sulle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, nonché le segnalazioni qualificate ai fini della partecipazione all'accertamento delle imposte erariali . Inoltre, l'abolizione dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 18 del DL 78 del 2010 disposta dal comma 9 elimina ogni riferimento introdotto dalla recente normativa in merito alla necessità per il Comune di partecipare all'accertamento dell'evasione erariale attraverso il Consiglio tributario, quale organo preposto al controllo ed al raccordo con Agenzia delle entrate, Inps e Guardia di finanza.

Con il comma 10 vengono inoltre aboliti i condizionamenti di carattere economico disposti con il d.l. 138 del 2011 collegati alla costituzione dei consigli tributari dal parte dei Comuni. Pertanto, l'aumento dal 50% al 100% della quota delle entrate erariali recuperate con il concorso del Comune, destinata al comune medesimo a titolo di incentivazione nel triennio 2012-2014, non è più condizionato alla avvenuta costituzione del consiglio tributario.

Articolo 13

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

Comma 1

L'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'applicazione della nuova imposta riguarda tutti i Comuni del territorio nazionale sulla base delle disposizioni dello stesso articolo 13 e degli artt. 8 e 9 del D.lgs 23 del 2011, in quanto compatibili.

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Comma 2

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La versione originale dell'art. 8, comma 2 del Dlgs 23/2011 prevedeva quale presupposto per l'applicazione dell'IMU il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, tale presupposto muta radicalmente per effetto delle modifiche introdotte nella Manovra Monti.

Comma 3

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini dell'ICI (con espressa conferma dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), ma calcolato sulla base dei nuovi coefficienti moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata (comma 4).

Comma 4

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è calcolato sulla base della rendita catastale iscritta in catasto (al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutata del 5% secondo i seguenti coefficienti riportati in tabella, unitamente alle variazioni rispetto alla situazione attuale:

Classificazioni catastali	Moltiplicatore attuale	Nuovo moltiplicatore (art. 13, co. 4)	Variazione percentuale
Abitazioni (fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10);	100	160	60%
Caserme, comunità, edifici pubblici (fabbricati classificati nel gruppo catastale B)	140	140	0%
Laboratori artigiani e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro (fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5);	100	140	40%
Uffici (fabbricati classificati nella categoria catastale A/10);	50	80	60%
Edifici industriali e commerciali (fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la cat. D/5). <i>Il moltiplicatore in questione sarà aumentato a 65 dal 1° gennaio 2013</i>	50	60	20%
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	50	80	60%
Negozi (fabbricati classificati nella categoria catastale C/1)	34	55	61,8%
Terreni agricoli condotti direttamente	75	110	46,7%
Altri terreni agricoli	75	130	73,3%

Comma 6

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Comma 7

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

Comma 8 e 9

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento.

I comuni possono inoltre ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
- immobili locati.

Gli immobili locati, pertanto, non godono della riduzione di legge (50%) di cui al comma 7 dell'articolo 8 del d.lgs. 23

Comma 10

La detrazione applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, è pari a euro 200, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, come avveniva per l'ICI.

Per gli anni 2012 e 2013 alla detrazione in questione si detraggono ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purché risieda e dimori abitualmente nell'abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare €400,00.

I comuni possono stabilire l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all' articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

I comuni possono inoltre prevedere che le stesse agevolazioni si applichino anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata.

Comma 11

È prevista la riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base (7,6 per mille) alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dagli immobili rurali strumentali.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Entrambi i pagamenti sono effettuati obbligatoriamente tramite F24.

Le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Comma 13

L'ultimo periodo del comma, consolida, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni derivanti dai maggiori gettiti ipotizzati a seguito del recupero di base imponibile immobiliare per gli interventi del d.l. n. 262 del 2006. Considerato che la predetta riduzione - parametrata alla stima del maggior gettito ICI - prevista attualmente in bilancio è pari a 179 milioni di euro annui e che le certificazioni di cui al periodo precedente fissano il maggior gettito in questione nella misura complessiva di euro 81,7 milioni annui, tale consolidamento determina un onere per il bilancio statale di 97,6 milioni euro annui, a decorrere dall'anno 2011 (minor gettito ici rurale) con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. Si precisa che il trasferimento per l'anno 2012 comprende anche la quota 2011 e pertanto è di importo doppio rispetto alle annualità successive (euro 195,2 milioni), mentre a regime sarà pari a 97,6 milioni².

Comma 14

A decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'esenzione dell'ICI sulla prima casa (art. 1 DL 93/2008)
- alcune potestà dei Comuni in materia di ICI (Dlgs n. 446/1997 art. 58, comma 3, lett d), e) ed h) ed art. 59);
- L'applicazione dell'aliquota IMU *ex lege* in caso di mancata delibera da parte del Comune (comma 5, art. 8 del D.lgs 23/2011) e la facoltà comunale di stabilire per via regolamentare le modalità di corresponsione dell'imposta (art. 9 del D.lgs 23/2011);
- Il riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini ICI *ex lege*, anche nel caso in cui i fabbricati risultino iscritti o iscrivibili nel catasto (comma 1-bis, art. 23 del DL 207/2008). Tali fabbricati rientreranno nel campo applicativo dell'IMU.
- Infine, con l'abolizione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del DL 70/2011 vengono introdotte modifiche significative al regime del classamento catastale degli immobili ex rurali finalizzate ad assicurare la corretta attribuzione del classamento anche in presenza del requisito di ruralità

Comma 14-bis

Le domande di variazione della categoria catastale dell'immobile, volte al riconoscimento della ruralità presentate anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data di conversione del decreto n. 201 del 2011 producono gli effetti previsti per il riconoscimento ai fini della ruralità, fermo

² Le stime riportate sono quelle della relazione tecnica presentata dal Governo.

restando il classamento originario degli immobili. Con decreto del Ministro dell'economia (entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione) verranno definite le modalità di inserimento negli atti catastali del requisito della ruralità.

Comma 14-ter e 14-quater

È introdotto l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni.

Nelle more della presentazione di aggiornamento catastale, l'IMU è corrisposta sulla base della rendita delle unità immobiliari già iscritte in catasto, a titolo di acconto e salvo conguaglio sulla base dell'avvenuta attribuzione della rendita.

Comma 15

A decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali connesse ai tributi saranno inviate al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

La pubblicazione sul portale del MEF sostituirà la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Comma 16

Anticipo al 20 dicembre della data di pubblicazione della delibera consiliare di variazione dell'addizionale Irpef, affinché la variazione espliciti la sua efficacia già in fase di calcolo dell'acconto l'addizionale Irpef.

Comma 17

Agli incrementi di entrata stimati per i comuni nel loro complesso, per effetto del maggior gettito IMU rispetto al gettito ICI, corrispondono riduzioni di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio e poi del fondo perequativo. Gli effetti espansivi previsti con l'IMU vengono quindi sterilizzati.

Per il comparto-Comuni nel suo insieme, e su base nazionale, gli effetti in questione sono stimati come segue (2012):

a) assorbimento del gettito dell'Irpef immobili non locati, non più applicata:

gettito fiscale diretto (ICI/IMU): + 1.600 mln. € FSR: - 1.600 mln. €

b) maggior gettito IMU ad aliquota standard:

gettito fiscale diretto: + 1.627 mln.€ FSR: - 1.623 mln. €

A questo riassetto che secondo le stime MEF è a parità di risorse complessivamente assegnate, si aggiunge la riduzione secca del fondo di riequilibrio/perequativo e dei trasferimenti statali verso i Comuni delle regioni Sardegna e Sicilia, che ammonta a 1.450 mln. € a decorrere dal 2012 (articolo 28 della manovra). Tale riduzione (ulteriore rispetto alle riduzioni stabilite con il d.l. 78 del 2010) va ripartita in proporzione del gettito dell'IMU di ciascun comune.

Il maggior gettito di cui al punto b) è stimato considerando anche la maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale rapportata al numero di figli conviventi, applicabile attualmente fino al 2013. Gli importi stimati sul triennio 2012-2014 sono:

2012: 1.627 mln. €; 2013: 1.762,4 mln. €; 2014: 2.162 mln. €

Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009.

Quale clausola di salvaguardia operante sul singolo Comune, è stata modificata la formulazione iniziale del primo periodo, disponendo che le risorse assegnate “**variano** in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base”, ipotizzando la possibilità di una variazione negativa, da compensare. In caso di incapienza (assenza di fondi assegnati con il fondo di riequilibrio da poter ridurre in corrispondenza ai maggiori gettiti), ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Comma 18, 19 e 19-bis

I commi in commento intervengono sulla composizione del Fondo sperimentale di riequilibrio e sulla compartecipazione Iva per i Comuni.

In particolare, il comma 18 amplia le risorse del FSR introducendo nello stesso la compartecipazione Iva, la cui ripartizione avverrà ora sulla base di criteri di riequilibrio/perequativi, superando, di conseguenza, la previsione di ulteriore territorializzazione del gettito (comma 19). Il DPCM di cui all'articolo 2, comma 4 del Dlgs 23/2011 è destinato esclusivamente a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito Iva (comma 19-bis).

Art. 14

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Comma 1

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito a decorre dal 1 gennaio 2013, con conseguente soppressione dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, che di natura tributaria.

Comma 2

Il tributo è dovuto al Comune nel quale insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Comma 3

Definizione del soggetto passivo: chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

Comma 4

Si ha esclusione dal pagamento per: le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad civili abitazioni e per le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Comma 5

Dispone il vincolo di solidarietà per i locali o le aree comuni, condominiali o comunque detenute da più persone.

Comma 6

Il pagamento del tributo è a carico possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Comma 7

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali, fermo restando il diritto derivante dal rapporto tributario del soggetto gestore nei confronti di chi usa i locali o le aree in via esclusiva.

Comma 8

L'obbligazione derivante dal tributo è autonoma e determinata in relazione ad una tariffa annuale.

Commi 9 e 12

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali (comma 12), sono individuati i criteri di determinazione della tariffa. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore, fino a quella data si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 La tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Per le unità immobiliari a destinazioni ordinaria (Gruppi A, B e C) la superficie assoggettabile al tributo è pari al 80% della superficie catastale determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138 del 1998 per le zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.

Per gli immobili già denunciati: il Comune modifica d'ufficio le superfici che risultano inferiori al 80%, sulla base della lettura incrociata tra i dati comunali ed i dati dell'Agenzia del territorio, dandone comunicazione agli interessati.

Impossibilità di determinazione della superficie: Nel caso in cui, sulla base degli atti catastali, non si riesca a determinare la superficie, il Comune chiede all'intestatario catastale di presentare la planimetria catastale dell'immobile all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, al fine di effettuare la modifica della consistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari: la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestable

Comma 10

Le aree destinate al trattamento dei rifiuti speciali non rientrano nel computo della superficie, a condizione che il produttore ne dimostri il corretto smaltimento.

Letture combinata dei commi 11 e ss.

La determinazione della tariffa è effettuata sulla base del criterio di copertura integrale dei costi del servizio di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. La tariffa è composta:

- da una quota, determinata sulla base della valutazione delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- (art. 15 D.Lgs n. 36 del 2003) il costo dello smaltimento dei rifiuti deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi finalizzati a prestare garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura ed i costi di gestione successiva alla chiusura.
- È prevista una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

Dal 2013 è prevista una riduzione, corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione per i servizi indivisibili, del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Le altre Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio attraverso un accantonamento di pari importo. All'incremento di entrata per i Comuni, stimato dalla relazione tecnica al decreto in 1.000 milioni di euro annui corrisponderà una riduzione equivalente delle

risorse assegnate a valere sui fondi di riequilibrio, perequativo e sui trasferimenti per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Il Comune può stabilire riduzioni del tributo per massimo il 30% per:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero per gravi violazioni della disciplina di riferimento, o per interruzione del servizio che abbia provocato danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.

Inoltre, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Infine, il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, che saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura non può essere data dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, ed in particolare :

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verificano modificazioni dei dati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal regolamento comunale.

Le modalità e i termini per il pagamento sono quelli previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria, articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Il

tributo è versato esclusivamente al comune. Il versamento, per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, ovvero in un'unica soluzione annuale.

La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 14- bis

(Disposizioni in materia di riscossione dei Comuni)

Con le disposizioni introdotte dall'articolo 14-bis in sede referente si modificano i contenuti della lettera *gg-quater* del comma 2, art. 7 DL 70/2011 (la cui decorrenza attuativa, si ricorda, è prorogata al 2013).

La modifica sembra comporta la riunificazione delle procedure relative alla riscossione coattiva in modo indipendente dalle modalità di gestione del servizio (sulle quali risulta comunque applicabile l'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997). Viene inoltre abolito ogni riferimento alla riscossione spontanea in precedenza inserito nella norma oggetto di modificazione.

La lettera a) del comma 1 modifica la lettera *gg-quater* del comma 2, art. 7 DL 70/2011, consentendo ai Comuni di utilizzare nella riscossione coattiva delle proprie entrate l'ingiunzione fiscale di cui al r.d. n. 639 del 1910, sulla base delle procedure facilitate di cui al DPR n. 602 del 1973, Capo II, in quanto compatibili.

La lettera b) del medesimo comma 1 reca una modifica meramente formale alla lettera *gg-sexies* del citato art. 7, comma 2 del d.l. 70 del 2011, conseguente alla modifica di cui al punto precedente.

Appare quanto mai opportuno che sull'intera disciplina si intervenga sia nell'immediato, per dissipare i rischi di blocco della riscossione coattiva derivanti dai parziali rinvii dei termini di cui ai commi *13-octies* e *13-novies* dell'articolo 10 della manovra, sia, nei prossimi mesi, ai fini di una più organica e stabile riforma.

Articolo 28

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

Commi 7 e 9

Ved. commento a art. 13, comma 17.

Comma 11-ter

In comma in commento è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente e reca una norma di carattere programmatico sancendo la possibilità della ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 31
(Esercizi commerciali)

Comma 2

La norma in commento rientra nell'ambito delle cosiddette liberalizzazioni e, nel dettaglio, mira all'eliminazione dei limiti e delle restrizioni che caratterizzano l'apertura di esercizi commerciali, attuando i principi dell'Unione Europea in materia di libera concorrenza, libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi. Infatti, la norma in questione dispone che su tutto il territorio nazionale vengano eliminati i limiti territoriali, o di altra natura, esclusi i limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ed i limiti relativi ai beni culturali.

Regioni ed enti locali adegueranno i propri ordinamenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.